

I contribuenti sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione a qualsiasi titolo dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. Le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi moduli disponibili presso lo sportello e sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) → Tassa Rifiuti → Modulistica.

**Attenzione:** i moduli devono essere compilati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in modo corretto e corredati dagli allegati obbligatori ove richiesto. Per tutte le operazioni è necessario essere muniti di una copia del documento di identità valido. Nel caso di comunicazione per altre persone, occorre avere la delega, la copia del documento di identità del delegante e la visura camerale.

#### **ATTIVAZIONE – CESSAZIONE – VARIAZIONE**

**(modulo 602 disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) - Tassa Rifiuti - Modulistica)**

È obbligatorio indicare i seguenti elementi:

- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;
- indicazione della categoria tariffaria;
- dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
- superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interne;
- data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- data di presentazione della dichiarazione;
- data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- motivo della cessazione;
- firma del legale rappresentante.

Se la dichiarazione di attivazione o variazione è presentata in ritardo (oltre 90 giorni), i suoi effetti decorrono a partire da 90 giorni prima della data di presentazione. I periodi pregressi possono essere regolarizzati ricorrendo al ravvedimento operoso, procedendo al versamento di quanto dovuto a titolo di tributo, sanzioni e interessi a mezzo F24.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo (oltre 90 giorni), viene acquisita a decorrere dalla data della sua presentazione, fatto salvo il diritto di provare l'insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni (Regolamento TARI.). A tal fine, in via esemplificativa, presentare la copia di uno dei seguenti documenti: disdetta del contratto di locazione, bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica, provvedimento di esecuzione e di sfratto, atto di compravendita, dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

#### **RATEIZZAZIONE**

**(modulo 611 disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) → Tassa Rifiuti → Modulistica)**

Gli avvisi ordinari TARI possono essere ulteriormente rateizzati entro la scadenza del termine di pagamento della prima rata riportato nel documento di riscossione, nei seguenti casi:

- l'utente dichiara tramite autocertificazione di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico (settori elettrico e/o gas e/o idrico e/o per la tassa rifiuti);
- se l'importo addebitato, per il quale si richiede la rateizzazione, supera del 30% la media degli importi indicati nei documenti di riscossione ricevuti negli ultimi due anni.

La rateizzazione degli avvisi di accertamento esecutivi può essere richiesta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, nelle modalità previste all'art. 32 bis del vigente Regolamento delle Entrate di Roma Capitale.

Fasce di rateizzazione possibili:

- da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili con obbligo di polizza fideiussoria per ogni atto esecutivo (AAE) di importo pari o superiore a 50.000 euro.

Sulle somme dovute, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, si applicano gli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento. Attenzione: per i soli accertamenti esecutivi per omessa dichiarazione l'importo può essere rateizzato con sanzioni ridotte solo se l'istanza viene presentata entro 60 giorni dalla notifica.

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

**(modulo 610 disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) → Tassa Rifiuti → Modulistica)**

Dal 1° gennaio 2020 AMA acquisisce e gestisce l'istruttoria delle richieste di compensazione e/o rimborso TARI e trasmette gli importi da rimborsare a Roma Capitale per la validazione e gli atti conseguenti. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il credito spettante può essere compensato con la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

La liquidazione di quanto dovuto è effettuata esclusivamente all'intestatario del contratto TARI per il quale è stata chiesta la lavorazione di variazione e/o cessazione che ne ha determinato il credito e, preferibilmente, a mezzo bonifico bancario, in alternativa

assegno/contanti. Il credito spettante può essere rimborsato se sussistono i requisiti o compensato con la tassa sui rifiuti TARI per gli anni successivi.

## **RIFIUTI SPECIALI**

**(modulo 601 disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) - Tassa Rifiuti - Modulistica)**

Al fine del riconoscimento della non tassazione puntuale o forfettaria della superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, è necessario dichiarare in fase di iscrizione o variazione: il ramo di attività produttiva, la classificazione dell'attività (industriale, artigianale, commerciale, di servizio); la superficie ove si producono rifiuti speciali, indicando la destinazione d'uso; le tipologie di rifiuto con l'indicazione del codice EER. In caso di **oggettiva impossibilità a individuare le superfici di produzione dei rifiuti speciali**, è possibile richiedere una riduzione forfettaria **previa presentazione di specifica asseverazione redatta da un professionista abilitato che ne dimostri l'obiettiva impossibilità** e esclusivamente per le categorie: 17 (Autocarrozzerie, Verniciatura/Galvanotecnici/Fonderie, Falegnameria, Autofficine per riparazione veicoli, Autofficine di elettrauto, Gommisti, Tipografie, Lavanderie/Tintorie, Officine di carpenteria metallica); 5 (Distributori di carburante); 22 (Macellerie); 23 (Rosticcerie); 21 (Pasticcerie); 11 (Ambulatori Medici e Odontoiatrici non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978). Per il mantenimento dell'agevolazione occorre rendicontare l'avvenuto avvio a smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente presentando entro il 31 gennaio di ogni anno la dichiarazione attestante la quantità di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente, la copia del registro di carico/scarico e FIR ove previsti dalla normativa vigente in materia. La rideterminazione della TARI calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria.

## **ISTANZA DI AUTOTUTELA**

**(modulo 608 – disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) - Tassa Rifiuti - Modulistica)**

L'istanza di autotutela può essere presentata per richiedere l'annullamento totale o parziale di un provvedimento di riscossione ordinaria della tassa, di un avviso di accertamento o cartella esattoriale, indicando la motivazione e allegando documentazione a supporto; in via esemplificativa: la copia di comunicazioni già presentate ad AMA (cessazione o variazioni di utenza); la ricevuta del pagamento già effettuato; la prescrizione; il difetto di notifica di atti presupposto.

## **AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – RIDUZIONE SPRECO ALIMENTARE - COMPOSTAGGIO**

**(solo modulo online dedicato disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) nella sezione “La mia Ta.Ri.”)**

Attenzione: non presentare l'istanza di agevolazione qualora ai contratti è applicata la riduzione per il conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico.

- Agevolazione per la raccolta differenziata: presentare la dichiarazione dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno attestante la quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, allegando a pena di inammissibilità della richiesta la documentazione probante. (ad es. attestazione dell'impresa che ha effettuato attività di riciclo, copia dei FIR).
- Riduzione spreco alimentare: presentare la dichiarazione dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno, attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito dell'eccedenze alimentari e relativi quantitativi. La donazione deve ammontare ad un quantitativo medio annuale di 1kg/g di prodotto a lunga conservazione e 1 pezzo/g per i prodotti freschi oggetto di donazione per circa 300 gg lavorativi per utenza non domestica, rapportato in 12esimi nel caso il progetto di donazione sia iniziato in corso d'anno o l'utente eserciti in maniera stagionale (Determinazione Dirigenziale n° 18340/2022 del 22/12/2022).
- Compostaggio: presentare dichiarazione dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno, attestante l'avvenuta pratica di compostaggio nell'anno precedente.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. In presenza di debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria. La percentuale di riduzione della parte variabile della TARI è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il contribuente dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

## **DISTACCO DAL SERVIZIO**

**(modulo di comunicazione del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico predisposto da Roma Capitale disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) - Tassa Rifiuti - Riduzioni)**

**(modulo 606 – Rendicontazione agevolazione ambientale - disponibile sul sito [www.amaroma.it](http://www.amaroma.it) - Tassa Rifiuti - Modulistica)**

Al fine del riconoscimento della riduzione della tassa prevista per le utenze non domestiche che conferiscono la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico è necessario:

- presentare istanza su modello di Roma Capitale, entro il 30 giugno (termine perentorio per comunicare il distacco o opzionare il rientro) con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, dichiarando: la durata del distacco (minimo anni 2); i dati dell'utenza (denominazione, titolare, P.IVA o CF); il recapito postale e pec; il codice utenza, indirizzo e dati catastali, superfici e tipo di attività svolta; le tipologie e la quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotti (distinti per EER), compreso l'indifferenziato. Allegare alla comunicazione idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i debitamente autorizzati per l'effettuazione dell'attività di trasporto e/o recupero in relazione alle tipologie e quantità dei rifiuti prodotti.
- Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI, inviare tramite pec a [tari@pec.amaroma.it](mailto:tari@pec.amaroma.it), l'autocertificazione con l'indicazione dell'integrale avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti. Indicare a pena di inammissibilità: i dati identificativi dell'utente (titolare della posizione TARI, dati anagrafici e indirizzo pec) e dell'utenza (immobile identificato con numero utenza, dati catastali e tipo di attività svolta); i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti nell'esercizio precedente, suddivisi per frazione merceologica; i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente (risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di trasporto e/o di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata); i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta, autorizzazione all'esercizio dell'attività, estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Nel caso di omessa/parziale presentazione della documentazione nei termini previsti, ovvero quando non si dimostri l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti e nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, la TARI è dovuta per intero, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste per legge e per regolamento.

L'esclusione della parte variabile della tariffa è applicata in via previsionale.

Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore, cui siano affidate le relative attività, effettua controlli e ispezioni, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte.